



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

NONA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N.**

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consigliere Baggio, Toscani

## **SISTEMA REGIONALE DI COORDINAMENTO SUL CREDITO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il  
Trasmesso alla Commissione consiliare

e ai Consiglieri regionali il

## **SISTEMA REGIONALE DI COORDINAMENTO SUL CREDITO**

### *Relazione*

*Il presente progetto di legge istituisce un “Sistema regionale di coordinamento sul credito” al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità, di comprenderne le cause nonché di contrastare il fenomeno dell’usura e della possibile conseguente infiltrazione della criminalità organizzata nel settore economico-produttivo.*

*Tale Sistema regionale di coordinamento vuole essere uno strumento che permetta a tanti soggetti diversi – istituzioni pubbliche, banche, categorie economiche, organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori – di trovare un comune momento di confronto, facendo così circolare informazioni e analisi che possano aiutare a individuare azioni necessarie a sostenere aziende e famiglie in momentanea crisi finanziaria. E’ noto, infatti, che le criticità del mercato creditizio possano determinare situazioni in cui imprese e persone finiscano per rivolgersi ad un circuito parallelo di finanziamento illecito, a volte gestito dalla criminalità organizzata come confermano, purtroppo, i recenti fatti di cronaca.*

*Il Sistema regionale di coordinamento sul credito svolgerà quattro funzioni essenziali: il monitoraggio dell’andamento del mercato del credito alle famiglie ed alle imprese, sulla base dei dati relativi ai livelli e alle condizioni del credito e delle informazioni fornite dalle banche e dalle associazioni di categoria o rilevate sul territorio; un esame delle criticità in ordine alle richieste che non trovano accoglimento presso gli istituti erogatori del credito; la formulazione di proposte al Consiglio Regionale del Veneto in ordine alle azioni ed agli interventi per la realizzazione dei suoi obiettivi; la predisposizione di una relazione annuale al Consiglio regionale sulla situazione del settore creditizio veneto.*

## **SISTEMA REGIONALE DI COORDINAMENTO SUL CREDITO**

### **Art. 1 – Finalità.**

1. La Regione Veneto, al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità nel mercato del credito ad imprese e famiglie, di comprenderne le cause nonché di contrastare il fenomeno dell'usura e della possibile conseguente infiltrazione della criminalità organizzata nel settore economico-produttivo, istituisce, presso il Consiglio regionale, un Sistema regionale di coordinamento sul credito, quale strumento strategico per la valutazione delle problematiche afferenti il settore creditizio regionale e l'implementazione delle politiche regionali di agevolazione per l'accesso al credito.

### **Art. 2 – Sistema regionale di coordinamento sul credito.**

1. Il Sistema regionale di coordinamento sul credito di cui all'articolo 1 è composto, previa le necessarie intese, dai seguenti membri:

- a) tre consiglieri regionali, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Terza Commissione consiliare, nell'ambito dei propri componenti;
- b) l'Assessore regionale al bilancio od un suo delegato;
- c) un rappresentante di Veneto Sviluppo;
- d) un rappresentante del Ministero degli Interni;
- e) un rappresentante regionale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI);
- f) un rappresentante dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto (Unioncamere);
- g) un rappresentante del settore agricoltura, designato d'intesa tra le associazioni di categoria;
- h) un rappresentante del settore industria, designato d'intesa tra le associazioni di categoria ;
- i) un rappresentante del settore artigiano, designato d'intesa tra le associazioni di categoria;
- j) un rappresentante del settore commercio, designato d'intesa tra le associazioni di categoria;
- k) un rappresentante dei consumatori, designato d'intesa tra le associazioni di categoria;
- l) un rappresentante regionale degli Istituti di credito cooperativo;
- m) un rappresentante regionale delle banche popolari;
- n) un rappresentante regionale dell'Agenzia delle Entrate;
- o) un rappresentante regionale della Banca d'Italia;
- p) un rappresentante regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

2. Il Sistema regionale di coordinamento sul credito di cui all'articolo 1 svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio dell'andamento del mercato del credito alle famiglie ed alle imprese, sulla base dei dati relativi ai livelli e alle condizioni del credito e delle informazioni fornite dalle banche e dalle associazioni di categoria o rilevate sul territorio;
- b) esame delle criticità in ordine alle richieste che non trovano accoglimento presso gli istituti erogatori del credito;
- c) formulazione di proposte al Consiglio regionale del Veneto in ordine alle azioni ed agli interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, anche attraverso la partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto comunitario con particolare riferimento alle tematiche afferenti l'accesso al credito e i ritardi nei pagamenti;
- d) predisposizione di una relazione annuale al Consiglio regionale del Veneto sulla situazione del settore creditizio nella Regione del Veneto.

3. I componenti del Sistema regionale di coordinamento sul credito durano in carica per la durata della legislatura.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi e le strutture necessarie al funzionamento del Sistema regionale di coordinamento sul credito di cui all'articolo 1.

5. Ai componenti esterni del Sistema regionale di coordinamento sul credito di cui al comma 1, ove spettante, compete il solo rimborso delle spese secondo le modalità di cui all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

#### **Art. 3 – Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 5.000 per l'anno 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'Upb U0201 "Attività di informazione alle imprese" del bilancio di previsione 2011.

#### **Art. 4 – Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.